



Data di pubblicazione: 05/04/2019

Nome allegato: B_ASC19_CSA.pdf

CIG: 78310334DD;

Nome procedura: *Appalto misto biennale, con prevalenza di lavori, per il servizio di manutenzione ordinaria programmata a corpo (M.O.P.) e i lavori a misura per la manutenzione ordinaria a chiamata (M.O.C.) in regime di accordo quadro, degli impianti elevatori delle sedi INPS della Sardegna*



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA
COORDINAMENTO TECNICO EDILIZIO
Viale Armando Diaz n.35 - 09125 - CAGLIARI

**APPALTO MISTO BIENNALE CON PREVALENZA DI LAVORI
PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
PROGRAMMATA (M.O.P.) E LA MANUTENZIONE ORDINARIA
A CHIAMATA (M.O.C.) DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLE
SEDI INPS SARDEGNA, IN REGIME DI ACCORDO QUADRO.**

Art. 54, d.lgs. n. 50 del 2016

B CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CONTRATTO MISTO A CORPO E MISURA

Importo per il servizio di M.O.P.	€ 54.852,88
Oneri di sicurezza per il servizio di M.O.P.	€ 1.092,00
Totale servizio a corpo	€ 55.944,88
Importo per lavori ipotizzati di M.O.C.	€ 75.000,00
Oneri di sicurezza per lavori ipotizzati di M.O.C.	€ 1.500,00
Totale lavori a misura in regime di accordo quadro	€ 76.500,00
Importo complessivo in appalto	€ 129.852,88
Oneri di sicurezza	€ 2.592,00
Totale in appalto	€ 132.444,88

<i>Titolo/Incarico</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Firma</i>
PROGETTO E DIREZIONE DEI LAVORI	P.El Giampaolo MELONI Coll. Dott. Valter SECCI	

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Arch. Dario LUCIANI	
-------------------------------------	---------------------	--

LA STAZIONE APPALTANTE – IL DIRETTORE REGIONALE	Dott.ssa Cristina DEIDDA	
---	--------------------------	--

CIG: 78310334DD

Sommario

ART. 1 – LAVORI E SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 2 - NORME DELL'APPALTO	5
ART. 3 - ATTORI CONTRATTUALI	6
ART. 4 – DURATA CONTRATTUALE, IMPORTO DEL CONTRATTO, MODALITA' DI PAGAMENTO.....	7
ART. 5 – SUBAPPALTI, SUBCONTRATTI E DISTACCO DI MANODOPERA.....	8
ART. 6 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER GLI INTERVENTI SPECIFICI DI MANUTENZIONE A CHIAMATA (EXTRACANONE) A MEZZO DI CONTRATTI APPLICATIVI IN REGIME DI ACCORDO QUADRO	12
ART. 7 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN REGIME DI ACCORDO QUADRO	16
ART. 8 – TIPOLOGIA NON ESAUSTIVA DI INTERVENTI PER LAVORI A MISURA DI M.O.C. EXTRA CANONE IN REGIME DI ACCORDO QUADRO - FRANCHIGIA	16
ART. 9 - MATERIALI E FORNITURE	17
ART. 10 – MANUTENZIONE PROGRAMMATA M.O.P. - CONDUZIONE.....	18
ART. 11 – RESPONSABILITÀ ED ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE.....	19
ART. 12 – PENALITA'	20
ART. 13 – CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE – REGISTRO E PIANO DELLE SOSTITUZIONI.....	21
ART. 14- ORARIO DI SERVIZIO.....	22
ART. 15 - SICUREZZA.....	23
ART. 16 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	25
ART. 17 - DANNI ALLE OPERE ED AI MATERIALI	26
ART. 18 - ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTATORE	26
ART. 19 - PERSONALE DELL'APPALTATORE.....	26
ART. 20 - CERTIFICAZIONE DEI LAVORI SUGLI IMPIANTI – GARANZIE.....	27
ART. 21 - RISERVE DA PARTE DELL'APPALTATORE	28
ART. 22 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI.....	28
ART. 23 – OSSERVANZA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA NEL CORSO DEI LAVORI.....	28
ART. 24 – OSSERVANZA DEL CONTRATTO E DEGLI ALTRI DOCUMENTI AD ESSO RIFERIBILI – CONTROLLI	29
ART. 25 – ANAGRAFICA IMPIANTI	29
ART. 26 – RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI	29
ART. 27 – ASSICURAZIONI E GARANZIE	29
ART. 28 – ALLEGATI AL CAPITOLATO.....	30

ART. 1 – LAVORI E SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 - Il presente capitolato ha per oggetto la affidamento di un appalto misto di servizi e lavori per la durata di 24 mesi, finalizzato, contemporaneamente, alla:

- conduzione del servizio di manutenzione ordinaria programmata a corpo (M.O.P.);
e
- realizzazione dei lavori a misura di adeguamento e riparazione per la manutenzione ordinaria a chiamata (M.O.C.) in regime di accordo quadro con un solo operatore economico, come disposto dall'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, comma 3, (di seguito codice dei contratti), a cui affidare prevalentemente i lavori di manutenzione a chiamata non prevedibili a priori;

sugli impianti elevatori – comprendenti ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici per disabili - installati presso gli edifici utilizzati dall'INPS nell'ambito della regione Sardegna in appresso elencati e riportati nell'anagrafica di cui all'Allegato 1.

E' compresa nel servizio di Manutenzione ordinaria periodica a canone e nel relativo canone corrisposto la reperibilità e il pronto intervento 24 ore su 24 per servizi di urgenza e somma urgenza.

L'intervento in progetto è localizzato presso gli stabili strumentali INPS della regione Sardegna e di seguito indicati:

Comune	indirizzo
Cagliari	Viale Regina Margherita 1
Cagliari	Viale Regina Margherita 7
Cagliari	Viale Regina Margherita 9
Cagliari	Via Delitala, 2
Cagliari	Viale Diaz, 35
Cagliari	via Grandi n.2
Nuoro	via Leonardo Da Vinci n.26
Nuoro	via Lamarmora 175
Sanluri	viale Rinascita n. 36
Iglesias	via Crocifisso 117
Siniscola	via Trieste n.2
Tempio Pausania	via Olbia ex caserma Fadda
Sassari	via Rockefeller n. 68

1.2 - Costituisce oggetto del presente appalto, per la parte inerente il servizio di M.O.P., l'esecuzione del complesso di tutti gli adempimenti e le azioni necessarie ad assicurare il servizio di conduzione e manutenzione periodica degli impianti stessi a norma di legge e previsti con la cadenza di cui **all'Allegato 2**. Sono compresi nel servizio di manutenzione i lavori ad esso strettamente connessi, e che non si traducano in una essenziale/significativa modificazione dello stato fisico del bene, nell'ambito dell'immobile o degli impianti in esso presenti, e pertanto in un c.d. "quid novi", come precisato dalle Linee guida per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili (Determinazione ANAC n. 7 del 28 aprile 2015).

1.3 - Le quantità di lavoro e di servizi previsti per le suddette quote, fisse o variabili, possono comunque subire variazioni in diminuzione o in aumento nel caso in cui vengano variati in diminuzione o aumento il numero di impianti e stabili da mantenere. In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire i suddetti importi sino al concorso del 20% del valore contratto, e di aggiungere o sottrarre impianti nelle provincie di cui trattasi per conseguenza della razionalizzazione delle strutture operative sul territorio, alle stesse condizioni del

contratto principale e senza che ciò possa costituire motivo di riserva o di opposizione da parte dell'Appaltatore.

1.4 - Lo scopo dell'appalto è quello di conservare il livello di servizio e l'efficienza degli impianti, e di gestire il loro funzionamento in conformità delle norme vigenti, oltre al mantenere in efficienza i subsistemi che compongono gli impianti senza determinare interruzioni di servizio.

ART. 2 - NORME DELL'APPALTO

2.1 - Il presente Capitolato Speciale e relativi allegati costituisce parte delle Condizioni Particolari di Contratto ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto Consip di cui al metaprodotto indicato nel titolo.

2.2 Restano valide le regole di cui al Capitolato d'Oneri d'abilitazione a M.E.P.A. e tutti i suoi allegati (Condizioni Generali di Contratto, Regole e sistemi di e-procurement della P.A, Patto di integrità), per il metaprodotto citato nel titolo, oltre alle indicazioni fornite in corso di affidamento nella specifica R.d.O sulla piattaforma M.E.P.A.

2.3 - In caso di contrasto le Condizioni Particolari di Contratto, sancite con il presente Disciplinare e i suoi allegati, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto Consip ai sensi dell'art. 2 delle suddette medesime Condizioni Generali.

2.4 - I requisiti degli operatori economici di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, di partecipazione alla procedura sono attestati attraverso l'abilitazione al M.E.P.A. I tempi e la modalità di presentazione delle offerte sono analogamente sanciti nella specifica R.d.O. su M.E.P.A.

2.5 L'esecuzione dell'appalto sarà disciplinata dalle seguenti norme, regolamenti, guide e provvedimenti:

- il presente Capitolato Speciale e le norme del Disciplinare di gara;
- D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti) con s.m.i.
- D.P.R. n. 207/2010 del 05/10/2010 - Regolamento di attuazione (per gli articoli ancora in vigore alla data del 19 aprile 2016);
- L. 25.07.06 n° 257 (norme relative alla protezione lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto);
- D.L.vo 152/2006 e s.m.i (norme relative allo smaltimento rifiuti e disposizioni successive);
- L. 19/3/1990, n. 55;
- D.L.vo n° 159/2011 (codice antimafia) 218/2102 (doc. antimafia);
- UNI EN 13015 Manutenzione di Ascensori e scale mobili – Regole per le istruzioni di manutenzione;
- Decreto 26 ottobre 2005: Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della Direttiva 95/16/CE;
- Direttiva ascensori- dicembre 1995- del Parlamento Europeo e del Consiglio 95/16/CE, per il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative agli ascensori;
- Guida alla Direttiva Ascensori – UNI;
- D.P.R. 30 aprile 1999, n.162 – Regolamento recante norme per attuazione delle direttive 95/16/CE sugli ascensori e semplificazione dei procedimenti per concessione

dei n.o. per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio (G.U. n.134 del 10/06/1999);

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n.214- Regolamento recante modifiche al D.P.R. 30 aprile 1999 n.162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e modificante la precedente Direttiva 95/16/CE;

- D.P.R. 10/01/2017 n.23 - Regolamento recante modifiche al D.P.R. 30 aprile 1999 n.162, per la parziale attuazione della Direttiva 2014/33/CE relativa agli ascensori, ai loro componenti di sicurezza e al loro esercizio;

- D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (sicurezza impianti);

- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i (testo unico sicurezza);

- Normative ISPESL;

- Disposizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

- Tutte le norme in materia di opere pubbliche;

- Norme CEI per impianti elettrici.

ART. 3 - ATTORI CONTRATTUALI

“Direttore Regionale” - deve intendersi corrispondere all’organo della Stazione Appaltante titolare del potere decisionale e di spesa, e della facoltà di sottoscrivere transazioni nei casi di accordo bonario tra le parti;

“Stazione appaltante” - E’ l’Ente committente inteso nel più ampio significato del termine, con riferimento particolare alla Direzione regionale INPS per la Sardegna, nonché ai tutti i suoi componenti ed uffici;

“Responsabile del Procedimento (RUP)” - è il soggetto che svolge le funzioni delineate dall’art. 31 del Codice dei Contratti che sovrintende il contratto per la stazione appaltante;

“Direttore dei Lavori (DL) - Direttore esecuzione (DE)” - è il soggetto Tecnico o incaricato dall’Amministrazione Appaltante che assume la responsabilità della corrispondenza delle operazioni eseguite a quelle contrattuali appaltate, oltre agli altri adempimenti previsti dalle norme in materia. Il DL è un tecnico che si occupa di seguire per la stazione appaltante i lavori di M.O.C. mentre il DE è un incaricato della stazione appaltante - con profilo tecnico o meno - che si occupa di seguire lo svolgimento del servizio di M.O.P.;

“Direttori operativi” - Sono tecnici della stazione appaltante, nominati responsabili di singole attività, che nell’ambito della struttura di competenza coadiuveranno il Direttore dei lavori nello svolgimento delle sue mansioni di controllo della conformità dei lavori rispetto al progetto, e della contabilità;

“Rappresentante legale della ditta-appaltatore” - E’ la persona firmataria del contratto ed in possesso delle più ampie deleghe e procure in rappresentanza dell’operatore economico. Il suo nominativo è individuabile nella documentazione di gara;

“Responsabile Tecnico dell’Appaltatore (RTA) - Direttore di cantiere (DC)” - E’ la persona formalmente delegata dal rappresentante legale della ditta/appaltatore, per seguire le maestranze individuate per la gestione dell’appalto. E’ il naturale interlocutore del Direttore dei Lavori e della Direzione dell’esecuzione rispettivamente per lo svolgimento dei lavori di M.O.C. che del servizio di M.O.P..

“Referente dell’immobile (RI)” – E’ la persona delegata dalla Stazione Appaltante che costituisce presidio e riferimento locale dell’immobile nel quale sono inseriti gli impianti elevatori.

“Datore di Lavoro di sede (DLS)” – E’ la persona che ricopre il ruolo di Datore di Lavoro per la sede in cui si trovano gli impianti da mantenere. E’ solitamente il Direttore della sede ed è responsabile delle attività di coordinamento per la sicurezza ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 81/2008 e della specificazione del DUVRI, traendolo da quello standard in appalto.

ART. 4 – DURATA CONTRATTUALE, IMPORTO DEL CONTRATTO, MODALITA’ DI PAGAMENTO

4.1 - **La durata dell’appalto è di 24 mesi**, computata dalla data del verbale di presa in consegna degli impianti, fatto salvo il tempo assegnato per eseguire gli interventi per lavori di riparazione e adeguamento a misura extra canone di M.O.C. a conclusione del contratto, assegnati in regime di accordo quadro con appositi contratti applicativi entro la durata contrattuale di cui sopra.

4.2 - La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dei lavori extra canone di M.O.C. a base di gara, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

4.3 - L’Appaltatore, per contro, è vincolato all’esecuzione dei suddetti lavori di manutenzione extra canone di M.O.C. che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla Stazione appaltante qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro. La Ditta appaltatrice è altresì obbligata ad eseguire interventi ulteriori rispetto alle quote contrattuali fino al 20% delle stesse, alle medesime condizioni del contratto originario, senza pretendere per ciò compensi aggiuntivi. La Stazione appaltante si riserva comunque il diritto di far eseguire interventi su ogni impianto a ditte terze, qualora non intervenga accordo con la Ditta appaltatrice o quest’ultima non intervenga per propria inerzia, o nel caso in cui l’importo extra canone di M.O.C. venga ad essere superato in ragione degli interventi occorrenti.

4.4 L’Appaltatore è comunque vincolato allo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria con verifica periodica degli impianti con le modalità previste **all’allegato 2, nonché ad assicurare reperibilità e pronto intervento 24h su 24 e 7 giorni su 7, con presidio telefonico sempre attivo.**

4.5 - L’importo del contratto è così definito:

a) per il servizio di manutenzione periodica a canone di M.O.P. l’importo sarà quello risultante dall’applicazione dello sconto contrattuale di aggiudicazione offerto in gara, all’importo biennale di M.O.P. a base di appalto di € 54.852,88, cui andranno sommati gli oneri di sicurezza per € 1.092,00 non soggetti a ribasso.

Tale canone del servizio di manutenzione periodica verrà corrisposto in **numero 4 rate semestrali posticipate**, sui 24 mesi di contratto, a decorrere dalla data del verbale di presa in consegna degli impianti.

b) Per i lavori extra canone di M.O.C. sarà complessivamente corrisposto all'appaltatore un importo risultante dalla somma degli ordinativi conferiti dalla Direzione Lavori, e liquidato entro i limiti delle somme massime complessive di € 76.500,00 di cui € 1.500,00 presunti per oneri di sicurezza, solo se verranno effettuati i lavori di cui agli ordinativi formulati. Non è assicurato all'appaltatore il raggiungimento degli importi massimi di cui sopra, per il cui mancato raggiungimento non è previsto alcun indennizzo od equo compenso. I lavori extra canone di M.O.C. **saranno liquidati per singolo ordinativo** con contabilizzazione a misura e applicazione dello sconto contrattuale sulle voci di listino contrattuale applicate, salva l'accettazione del Direttore dei Lavori.

E' prevista una franchigia di € 50,00 per ogni intervento riparativo non previsto nel canone del servizio di M.O.P. che dovesse rendersi necessario nell'espletamento del servizio stesso per ripristinare la funzionalità e sicurezza dell'impianto. E' vietata la cumulazione artificiosa degli interventi al fine di diminuire l'incidenza della franchigia.

L'avvenuta esecuzione dei lavori di M.O.C. sarà attestata dal Direttore dei Lavori mentre quella inerente il servizio di M.O.P. sarà attestata dal Direttore esecutivo.

Ogni fattura emessa senza l'autorizzazione da parte della Stazione appaltante o relativa a interventi non esplicitamente ordinati dalla stessa, non verrà compensata in alcun modo e sarà restituita.

Per l'utilizzo della modulistica di contabilità si rinvia comunque agli artt. 6 e 7 del presente capitolato.

ART. 5 – SUBAPPALTI, SUBCONTRATTI E DISTACCO DI MANODOPERA

5.1 Il subappalto è consentito, **relativamente all'intero servizio di M.O.P. o a ciascun Contratto Applicativo dei lavori di M.O.C.**, nei limiti del **30%** sull'importo di riferimento del valore dell'intera M.O.P. o di quello del singolo contratto applicativo di M.O.C. o di quelli DI M.O.C. cumulati sino a quel momento effettivamente condotti e saldati. Si applicano integralmente le disposizioni del Codice dei contratti e, in particolare, l'art. 105 di esso.

5.2 L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a. che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le attività, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni comporterà che il ricorso al subappalto od al cottimo sarà vietato e non potrà essere autorizzato;
- b. che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:
 1. di copia autentica del contratto di subappalto a richiesta della stessa **prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività**; dal contratto di subappalto deve risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività ai fini della sicurezza;
 - l'inserimento delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, per quanto di pertinenza, ai sensi dell' articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;

2. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- c. che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla Stazione Appaltante:
1. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori e delle attività da realizzare in subappalto o in cottimo;
 2. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs.50/2016;
 3. i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore;
- d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1. la condizione è accertata mediante acquisizione della comunicazione o informazione antimafia, acquisita dalla competente Prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del predetto d. lgv 159/2011 o, in alternativa, l'Appaltatore può produrre alla Stazione Appaltante l'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del predetto d. lgv 159/2011;
 2. il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni ostative indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato d. lgv n. 159 del 2011;

5.3 Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati **preventivamente** dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:

- l'autorizzazione è rilasciata entro **30 (trenta)** giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di **30 (trenta)** giorni lavorativi, ove ricorrano giustificati motivi;
- trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono comunque verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- per i subappalti o cottimi di importo inferiore al **2% (due per cento)** dell'importo contrattuale o di importo inferiore a **100.000,00 € (centomilaeuro)**, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a **15 (quindici)** giorni lavorativi.

5.4 L'affidamento di lavori e attività in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016, l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le attività affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al **20% (dicesi venti per cento)**;

- se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, apprestamenti, impianti o altre attività di sicurezza, i relativi oneri sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- nei cartelli eventualmente esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - a) la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - b) copia del proprio DUVRI specifico per le attività previste o del POS di cui all'allegato XV del TUSL. In alternativa, le imprese subappaltatrici possono presentare una dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore.

5.5 Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

5.6 I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

5.7 L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere e delle attività oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

5.8 Il Direttore dei Lavori, quello dell'Esecuzione e l'eventuale Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del TUSL ed il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

5.9 Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il singolo contratto applicativo e l'intero Accordo Quadro in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

5.10 Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo **superiore al 2 % (due per cento)** dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a **€ 100.000,00 (euro centomila)** e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al **50 % (dicesi cinquanta per cento)** dell'importo del contratto di subappalto.

5.11 Le attività che ai sensi del punto precedente non costituiscono subappalto sono definite **sub-contratti**; per essi l'affidatario comunica formalmente al RUP e al DL o al DE, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio della prestazione:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
- le misure e gli apprestamenti di sicurezza adottati, gli eventuali POS o DVR e la sottoscrizione a Verbali di Coordinamento, laddove previsti dal d.lgs. 81/2008 o richiesti dal Datore di lavoro di sede;
- tutte le eventuali successive modifiche di tali informazioni che dovessero avvenire nel corso del sub-contratto medesimo.

5.12 Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del d.lgs. 50/2016 non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi. Essi ricadono nella categoria e negli obblighi esposti nel precedente comma.

5.13 Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'obbligo di esibizione della tessera di riconoscimento.

5.14 La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nel caso essi ricadano nella fattispecie di cui all'Art. 105, comma 13 del Codice dei contratti:

- il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore;
- all'acquisizione dell'attestazione sulla verifica del pagamento delle retribuzioni ai dipendenti ex art. 30 comma 6 del Codice dei contratti pubblici;
- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- allo split payment;
- alle trattenute dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza contributiva ex art. 30 comma 6 del Codice dei contratti pubblici;
- alla verifica della correttezza fiscale e alle conseguenti eventuali limitazioni.

5.15 Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'Art. 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'Art. 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

ART. 6 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER GLI INTERVENTI SPECIFICI DI MANUTENZIONE A CHIAMATA (EXTRACANONE) A MEZZO DI CONTRATTI APPLICATIVI IN REGIME DI ACCORDO QUADRO

6.1 - L'Accordo Quadro, a mezzo del quale verranno affidati i lavori di M.O.C. extracanone, trova realizzazione per il tramite di singoli contratti/ordinativi applicativi nei quali sono indicati, a titolo indicativo ed in funzione della complessità degli interventi:

- a) la descrizione e la localizzazione dell'intervento da eseguire;
- b) la classificazione del tipo d'intervento: "ordinario", "urgente", "di somma urgenza";
- c) il termine di inizio lavori ai sensi dell'art. 2 ed il termine di ultimazione stabilito secondo l'esclusiva ed insindacabile valutazione del direttore lavori in base alle specifiche caratteristiche dei lavori da realizzare e dei luoghi di intervento;
- d) voci di computo e quantificazione degli eventuali oneri della sicurezza; ed a cui sono allegati in caso di "lavori ordinari";
- e) i Computi Metrico Estimativi e gli eventuali elaborati progettuali sviluppati dall'Assuntore ed approvati dalla Struttura tecnica della Stazione Appaltante;
- f) il cronoprogramma lavori;
- g) il piano di sicurezza e coordinamento, o, qualora il predetto piano non sia necessario ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 88 e ss. del TUSL (D.Lgs 81/2008), l'indicazione degli eventuali rischi da interferenza sul luogo di esecuzione dei lavori e la quantificazione degli oneri della sicurezza da riportare nel piano di sicurezza sostitutivo che dovrà essere redatto dall'Assuntore;
- h) il nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del TUSL, ove nominato;
- i) il giorno e l'ora di convocazione dell'Assuntore per la consegna del cantiere;
- l) ogni altro dato o documento necessario o opportuno ai fini della qualificazione e quantificazione dell'intervento, e della sua esecuzione.

I suddetti contratti applicativi saranno firmati dal RUP e dal DL.

6.2 - In caso di lavori di "somma urgenza" verrà allegata ai contratti applicativi stipulati a ratifica la sola contabilità lavori ed eventuali elaborati progettuali "as built" sviluppati dall'Assuntore ed approvati dalla Direzione Lavori.

6.3 - Trattandosi di lavori di manutenzione, i singoli interventi potranno essere di limitata entità, interessare contemporaneamente anche più luoghi ed essere ordinati senza necessità che sia rispettata alcuna regolarità e/o continuità. Questo potrà comportare anche l'interruzione, la ripresa dei lavori e/o la presenza di brevi periodi di

inattività che non avranno caratteristica di "sospensione". Per tali motivi l'Assuntore non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.

6.4 - Le opere saranno realizzate con le modalità specificate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, attenendosi alle disposizioni che la Direzione Lavori vorrà impartire e secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all'Assuntore. In base all'entità dei singoli interventi la Stazione Appaltante potrà fornire la documentazione tecnica (da semplici indicazioni sino al progetto esecutivo) necessaria alla relativa localizzazione ed esecuzione.

6.5 - L'Assuntore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valutate, assumendone la responsabilità in merito alla corretta realizzazione delle opere.

6.6 - In presenza di fabbisogni manutentivi ordinari ed urgenti, la Stazione Appaltante trasmetterà all'Assuntore a mezzo fax, e-mail o pec un'apposita segnalazione di intervento. L'Appaltatore entro i termini di seguito indicati al punto 6.8 provvederà ad effettuare sopralluogo e a redigere preventivo di spesa sulla base degli accordi contrattuali. Successivamente la Stazione Appaltante redigerà apposito contratto applicativo da sottoporre alla firma dell'Assuntore il quale dovrà dare inizio ai lavori di norma entro il medesimo termine concesso per la redazione del preventivo, salvo diverso accordo con la Direzione lavori. In caso di interventi di somma urgenza è ammesso che i lavori vengano eseguiti direttamente a seguito di ordinativo della Stazione Appaltante, fermo restando l'obbligo della successiva sottoscrizione a ratifica del contratto applicativo. Solo in caso di interventi di somma urgenza è ammesso che la richiesta di intervento venga anticipata a mezzo telefono.

6.7 - L'Assuntore dovrà provvedere all'elaborazione dei computi metrici estimativi necessari per la realizzazione degli interventi in questione, che saranno parte esecutiva dell'affidamento, ove validati ed accettati dal Direttore dei lavori. I suddetti preventivi delle opere da eseguire dovranno:

- essere redatti secondo le prescrizioni del vigente Codice, del Regolamento e delle Linee Guida ANAC.
- prevedere la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali ed accessori che risultano necessari per consegnare i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte.

Tali preventivi saranno sottoposti all'esame del Direttore dei Lavori, che ha il diritto di richiedere tutte le modifiche che riterrà opportune e la facoltà di procedere o meno alla relativa approvazione.

6.8 - In sintesi e di seguito i vari passaggi da eseguire per ogni intervento:

a) Ogni anomalia/esigenza di intervento deve pervenire al D.L. che provvederà ad inviare il modello allegato 3 MODELLO ORDINATIVO alla Ditta aggiudicataria dell'Accordo Quadro in cui è indicato se il lavoro è di "**somma urgenza**", "**urgente**" oppure "**ordinario**".

Per interventi di "**somma urgenza**" si intendono quelli finalizzati alla tutela dell'incolumità delle persone o dei beni, indice di gravità del guasto ALTO: la Ditta Appaltatrice dovrà intervenire ENTRO 2 ORE dalla comunicazione o segnalazione di intervento, anche preannunciata telefonicamente, mettendo subito in sicurezza e/o eliminando la causa di possibili danneggiamenti, compilando appena possibile l'allegato 4 MODELLO PREVENTIVO

per interventi di "**urgenza**" si intendono situazioni che riducono fortemente la funzionalità degli impianti interessati, indice di gravità del guasto MEDIO: la Ditta

Appaltatrice dovrà intervenire con la massima urgenza e comunque ENTRO 24 ORE dalla comunicazione o segnalazione di intervento: in tal caso inoltrerà entro le 24 ORE successive il MODELLO PREVENTIVO alla Stazione appaltante, salvo difficoltà di reperimento dei materiali che devono essere tempestivamente segnalate alla Direzione dei Lavori. In nessun caso la Ditta Appaltatrice è autorizzata ad eseguire l'intervento senza la preventiva approvazione della Direzione Lavori.

per interventi "**ordinari**" secondo le esigenze e con le priorità operative stabilite dalla Stazione appaltante, indice di gravità del guasto BASSO: la Ditta Appaltatrice dovrà intervenire ENTRO 72 ORE dalla comunicazione o segnalazione di intervento; dovrà quindi inoltrare il modello preventivo entro le successive 72 ORE alla Stazione Appaltante, salvo difficoltà di reperimento dei materiali che devono essere tempestivamente segnalate alla Direzione dei Lavori. In nessun caso la Ditta Appaltatrice è autorizzata ad eseguire l'intervento senza la preventiva approvazione della Direzione Lavori

b) In ogni caso in cui l'entità del guasto si rilevasse tale da non consentire il ripristino dell'impianto nei tempi indicati, la Ditta Appaltatrice potrà concordare e ottenere un tempo maggiore per l'esecuzione dell'intervento, facendo tempestivamente pervenire alla Stazione appaltante comunicazione scritta nella quale dovranno essere riportate le motivazioni della mancata riparazione. Le motivazioni addotte dovranno essere ritenute valide dalla Stazione appaltante a suo insindacabile giudizio, in caso contrario la Ditta Appaltatrice sarà passibile di penale. Qualora fossero necessarie riparazioni da effettuarsi presso officine specializzate, i tempi di intervento verranno di volta in volta concordati con la Stazione appaltante. Alla conclusione delle operazioni di manutenzione il personale incaricato effettuerà una prova generale di funzionamento partendo da impianto fuori servizio (con verifica del tipo di segnalazione di questo stato) e continuando con la messa in esercizio, l'effettuazione di una o più manovre, la prova diretta di tutti i dispositivi di sicurezza.

c) nei casi previsti Il D.L. verifica la congruità/correttezza del suddetto Preventivo di cui all'allegato 4 sulla base dei Prezzari DEI indicati di seguito e nel Disciplinare di Gara, dei prezzi unitari e delle quantità riportate nelle varie sezioni del Preventivo. Sarà in ogni caso data prevalenza alle voci di opere compiute rispetto a quelle composte da materiali e manodopera.

d) Il ribasso offerto viene applicato integralmente sui prezzi delle opere compiute e solo sulle spese generali e gli utili di impresa che da contratto si fissa al **26,50%** (rispettivamente 15% e 10%), per le attività valutate in economia. In tale ultima circostanza tali spese generali e utili di impresa vengono computati sulla manodopera di cui alla sezione E) dell'allegato 4, sui Noli e Trasporti di cui alla sezione C), sui Materiali e Forniture di cui alla sezione B) dello stesso allegato. L'importo della sicurezza non sarà soggetto a ribasso.

e) Una volta approvato il modello di cui all'allegato 4 con le modalità sopra esposte, la Stazione Appaltante emette un "CONTRATTO APPLICATIVO" riportando, in sintesi, su detto modello i dati essenziali di più modelli "PREVENTIVO" allegato 4; tale Contratto Applicativo con apposta marca da bollo da € 16,00 è di fatto l'atto autorizzativo con il quale l'Istituto incarica la Ditta ad eseguire le opere e con il quale approva i lavori già effettuati a consuntivo. Il contratto applicativo deve essere a firma del Direttore

Regionale (che ha il potere di spesa). Dal contratto applicativo deve essere possibile risalire sempre (stessa numerazione) al modello PREVENTIVO di cui all'allegato 4. Inoltre deve essere indicato se trattasi di lavori a consuntivo (già effettuati) o ancora da iniziare ed autorizzare. Per ciascun intervento, ancora da iniziare, vanno indicate i termini di inizio lavori (di norma entro il medesimo termine concesso per la redazione del preventivo, salvo diverso accordo con la Direzione lavori), la durata e la data di fine lavori (elementi essenziali di contratto).

f) al termine di ogni intervento la Ditta esecutrice deve compilare in forma chiara e leggibile, analogamente alle visite di controllo, un "rapporto di manutenzione" riportante le seguenti informazioni:

- data e ora dell'intervento;
- luogo (specifica edificio e indirizzo);
- dati impianto (n. fabbricazione e matricola se presente);
- numero progressivo dell'intervento riportato sulla scheda di richiesta intervento;
- nominativo del tecnico manutentore;
- causa del malfunzionamento, interruzione, anomalia o guasto improvviso;
- intervento di manutenzione effettuato con descrizione della prestazione o fornitura eseguita;
- eventuali comunicazioni o osservazioni ritenute necessarie, ulteriori interventi occorrenti, ecc.;

Il rapporto, firmato dal tecnico manutentore e sottoscritto dal "Referente dell'immobile" come presa d'atto dell'avvenuto intervento, deve essere trasmesso alla Stazione appaltante. Dovrà inoltre essere sempre riportato, o conservato in copia, anche sull'apposito "registro di manutenzione", come descritto nel presente Capitolato.

g) Per ogni intervento eseguito il DL attesta l'avvenuta esecuzione in conformità "alla regola dell'arte" dell'intervento stesso.

6.9 - Per lavori eseguiti per emergenza al di fuori dell'orario di ufficio di cui all'art. 14 sarà applicata una maggiorazione del 15% sulle voci di listino. Le maggiorazioni, come del resto tutto il modulo di cui all'allegato 4 (Modulo preventivo), dovranno essere approvate dal Direttore dei Lavori. Le maggiorazioni non saranno applicate qualora l'Appaltatore operi oltre i tempi prescritti di intervento.

6.10 Si riassumono i modelli sopra descritti ed allegati al presente capitolato:

- Il modello "**richiesta intervento.xls**" (Allegato 3) da utilizzare per effettuare gli ordinativi dei lavori;
- Il modello "**preventivo.xls**" (Allegato 4) da utilizzare per la contabilità da preventivo e/o da consuntivo (a fine lavori per la fatturazione);

ART. 7 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN REGIME DI ACCORDO QUADRO

7.1 - I lavori effettuati in regime di accordo quadro saranno contabilizzati a misura ai sensi dell'art 3 lettera eeeee) del Codice, con prevalente applicazione delle opere compiute, ove esistenti le voci relative alle lavorazioni ordinate.

7.2 - Fanno parte integrante del contratto e del presente capitolato le tariffe DEI:

- Tariffa DEI impianti tecnologici edizione luglio 2018.
- Tariffa DEI impianti elettrici edizione giugno 2018.

7.3 - Ai suddetti prezziari sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara sui prezziari.

7.4 - Si ribadisce che sul computo delle ore di manodopera, sui noli e trasporti e sui materiali e forniture (riquadri E) C) B) del modello preventivo.xls) il ribasso si applicherà solo sulla quota parte delle Spese Generali e utile di Impresa valutato nel **26,50%**.

ART. 8 – TIPOLOGIA NON ESAUSTIVA DI INTERVENTI PER LAVORI A MISURA DI M.O.C. EXTRA CANONE IN REGIME DI ACCORDO QUADRO - FRANCHIGIA

8.1 - La finalità della manutenzione in accordo quadro è ripristinare il funzionamento dell'impianto al fine di assicurare le condizioni contrattuali, il risparmio energetico, il rispetto delle normative di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, la continuità del servizio evitando l'interruzione dell'attività propria degli uffici INPS.

8.2 - Sono da considerare lavori da effettuarsi in regime di accordo quadro quelli che introducono un "quid novi" e che non possono essere considerati rientranti nel servizio di manutenzione periodica a canone, il cui valore sia comunque superiore a € 50,00 (franchigia) per singolo intervento.

8.3 - Ulteriormente sono da computarsi in regime di accordo quadro le sostituzioni di componenti dell'impianto finalizzate al ripristino della funzionalità originaria, quando di importo superiore a € 50,00 (franchigia) per singolo intervento. A scopo illustrativo ma non esaustivo vengono considerati interventi di manutenzione straordinaria quelli che prevedano la sostituzione dei seguenti componenti:

- componenti della cabina;
- porte interne e di piano;
- operatori di manovra;
- guide;
- pistoni idraulici;
- argano;
- quadro di manovra e relative schede;
- migliorie di riqualificazione degli impianti

8.4 - E' vietata la dilazione di interventi sostitutivi o riparativi, anche solo di alcuni componenti, al solo scopo di ridurre l'incidenza della franchigia: qualora siano constatate riparazioni non avvenute in seguito ad interventi eseguiti dall'appaltatore, tali omissioni saranno portate in detrazione al credito della Ditta appaltatrice nel computo del successivo intervento.

8.5 - Con la partecipazione alla procedura di appalto la Ditta aggiudicataria accetta implicitamente la seguente condizione:

- E' fatto obbligo alla ditta Appaltatrice di accertare lo **stato di verifica di legge di tutti gli impianti** e segnalare con tempestività (**almeno 2 mesi prima**) alla stazione appaltante quelle che sono in scadenza. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere autonomamente identificando e stipulando convenzione con organismo notificato e procedere direttamente alla liquidazione della verifica; ovvero di dare mandato alla ditta appaltatrice affinché provveda a dare incarico all'organismo notificato, all'uopo identificato dalla stazione appaltante, ad effettuare la verifica. In tale secondo caso la liquidazione sarà effettuata "in economia" nell'ambito dell'accordo quadro, per il tramite della ditta manutentrice.

ART. 9 - MATERIALI E FORNITURE

9.1 - I materiali e i pezzi di ricambio dovranno essere "nuovi", originali, della stessa marca del pezzo sostituito, o anche del tipo consigliato dalle case costruttrici. Inoltre i suddetti materiali di ricambio utilizzati devono essere di qualità controllata e garantita e devono possedere le certificazioni e le conformità previste dalla normativa vigente.

9.2 - Il Manutentore deve disporre dei pezzi di ricambio e della componentistica compatibili con le caratteristiche presenti degli impianti in oggetto; deve inoltre essere in grado di operare sugli impianti di cui al presente Capitolato ed in generale di marche / costruzione diverse; non avrà pertanto scusanti qualora sia costruttrice o concessionaria di una sola determinata marca.

9.3 - L'Impresa appaltatrice, per un corretto svolgimento del servizio di conduzione e gestione della manutenzione è tenuta a costituire un magazzino, nel quale dovrà sempre essere presente una sufficiente scorta di materiali sia per la normale manutenzione sia per la sostituzione per fine ciclo vita del componente. Al fine di garantire un regolare servizio di manutenzione l'Appaltatore deve essere sempre in grado di avere la disponibilità immediata dei materiali onde arrivare in ogni momento a sostituire qualsiasi componente per tutti gli impianti senza alcun ritardo, ripristinando così immediatamente il regolare funzionamento dell'impianto. Deve essere compreso, all'interno del suddetto magazzino, ogni accessorio, attrezzatura ed altro materiale, anche minuto, necessario per svolgere adeguatamente il servizio di manutenzione, tenendo conto nella costituzione delle scorte dello stato manutentivo dell'impianto e della probabilità di guasto dei componenti in relazione al loro numero.

9.4 - La sostituzione dei materiali dovrà essere giustificata alla Direzione Lavori dal relativo rapporto tecnico. I materiali sostituiti dovranno essere recuperati o avviati ad ulteriore destinazione, a cura e spese dell'Impresa, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti.

9.5 - Nel caso di manutenzione migliorativa potranno essere installati anche materiali differenti da quelli in essere. In tal caso i materiali saranno sostituiti in regime di accordo quadro e la loro fornitura dovrà essere approvata dal Direttore dei Lavori o dai Direttori Operativi.

ART. 10 – MANUTENZIONE PROGRAMMATA M.O.P. - CONDUZIONE

10.1 - Si precisa che per ogni anno solare deve essere eseguita ognuna delle operazioni programmate aventi cadenza annuale. In ogni caso deve essere assicurata la cadenza prevista dalle Leggi in vigore. Le schede di manutenzione degli impianti sono riportate **in allegato 2**.

10.2 - Ogni volta che venga segnalato alla Ditta, per e-mail, per fax o per pec, un'avaria o un guasto ad un componente o ad una unità tecnologica o ad un impianto in manutenzione che non comprometta il regolare svolgimento dell'attività (ordine di lavoro) l'appaltatore è tenuto, tempestivamente e comunque entro i tempi di cui agli artt. 11 e 12 del capitolato:

- a procedere alle necessarie riparazioni ed al ripristino nei tempi più brevi possibili qualora le operazioni rientrino tra quelle del servizio di manutenzione, inclusa la franchigia;
- a procedere allo spegnimento ed accensione dell'impianto, ai correttivi connessi alla conduzione o con quant'altro necessario;
- a procedere alla redazione del preventivo per gli eventuali lavori di accordo quadro.

Tutti gli oneri per le prestazioni di cui al presente articolo sono compensati con il pagamento del canone per M.O.P. ribassato del ribasso specifico offerto sul canone complessivo posto a base d'asta. Il canone sarà pagato con cadenza semestrale posticipata sui 4 semestri.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ ED ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

11.1 - L'attività di manutenzione è svolta dalla Ditta Appaltatrice sotto la propria responsabilità e con utilizzo di mezzi propri e di personale idoneo ad essa facenti capo.

11.2 - E' da considerarsi a totale ed esclusivo carico e spesa della Ditta Appaltatrice, dovendosi intendere interamente compensato con i corrispettivi delle opere e prestazioni in appalto, ogni onere, peso o gravame conseguente all'osservanza delle precisazioni e disposizioni del presente Capitolato Speciale e di ogni altro atto regolante il rapporto contrattuale, nonché ogni onere necessario o conseguente per dare i lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola d'arte, senza pertanto esigere ulteriori compensi.

11.3 - Oltre a quanto prescritto dal presente Capitolato, si intendono compresi nel prezzo del servizio, e quindi a totale ed esclusivo carico della Ditta Appaltatrice gli oneri ed obblighi di seguito indicati:

- operare nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, delle norme tecniche UNI e CEI e delle prescrizioni, istruzioni e/o raccomandazioni delle competenti autorità nazionali e locali vigenti o che eventualmente dovessero intervenire fino alla scadenza del Contratto, con particolare riferimento alle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, e ogni altra normativa in materia di lavoro, previdenza e assicurazioni sociali, nonché alle disposizioni dirette a prevenire l'inquinamento atmosferico ed acustico ed in generale a tutelare l'ambiente;

- comunicare, prima della stipula del Contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi; la Ditta Appaltatrice dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;

- adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;

- il risarcimento di eventuali danni arrecati a cose o persone, durante lo svolgimento dei lavori;

- le spese inerenti gli atti relativi all'appalto ed ogni altra tassa, imposta e sovrimposta, presente e futura (fatta unica eccezione dell'IVA per la quale vige però lo *split payment*).

11.4 - Oltre agli oneri di cui sopra sono a carico della Ditta Appaltatrice le responsabilità ed i conseguenti oneri derivanti dalla conduzione del servizio, di seguito elencati:

- possedere i requisiti per gli impianti di cui al D.M. 37/2008, art. 1 comma 2 lettera "F" (impianti di sollevamento di persone o di cose);
- possedere i requisiti previsti dall'art. 15 del D.P.R. 162/99 tra i quali è incluso l'intervento presso gli impianti da parte di operatori in possesso dello specifico patentino prefettizio;
- possedere attrezzature e strumentazione di controllo adeguate;
- conformarsi alle norme di manutenzione indicate dalle case costruttrici;
- assicurare le prestazioni urgenti in qualunque condizione ed in qualunque momento;
- svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quelle svolte dagli utilizzatori dell'edificio, arrecando il minimo disturbo o intralcio possibile, anche se ciò comporti l'esecuzione delle prestazioni per gradi, limitate ad alcuni ambienti e/o con sospensione durante alcune ore della giornata, od obbligando il personale della Ditta Appaltatrice a percorsi più lunghi e disagiati, secondo le indicazioni che saranno emanate dalla Stazione appaltante;
- mantenere sui luoghi di svolgimento dei lavori un comportamento organizzato da parte del personale dell'impresa, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte dell'ente committente, di chiedere l'allontanamento di quel personale incongruente alle disposizioni impartite.

11.5 - La Ditta Appaltatrice è in ogni momento totalmente responsabile dell'efficienza degli impianti e delle singole apparecchiature ed è tenuta a garantire la permanenza della qualità e delle caratteristiche funzionali, nel pieno rispetto di tutti i vincoli di legge, regolamenti, norme e simili. Qualora la Stazione appaltante rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, o inidoneità degli interventi e prestazioni, potrà richiedere alla Ditta Appaltatrice di porre rimedio a tali inconvenienti fissandogli un termine perentorio. La Ditta Appaltatrice non avrà diritto al riconoscimento di costi aggiuntivi per le correzioni, qualora le deficienze riscontrate fossero addebitabili a sue specifiche responsabilità.

ART. 12 – PENALITA'

12.1 - In relazione alle tipologie di intervento previste (ordinario, urgenza e somma urgenza) ed agli eventuali ritardi rispetto ai tempi di intervento indicati all'art.6.8 del presente C.s.A., saranno applicate le seguenti penali:

Tipologia intervento	Computo del tempo di penale	Valore penale
Lavori in accordo quadro di tipo ordinario	Tempo massimo: 72 ore computate dalla notifica di richiesta preventivo.	60 euro per ogni giorno naturale lavorativo di ritardo

Lavori in accordo quadro di tipo urgente	Tempo massimo: 24 ore computate dalla notifica di ordinativo.	100 euro per ogni giorno solare di ritardo – non riconoscimento della maggiorazione del 15% (p.to 6.9)
Lavori in accordo quadro di tipo "somma urgenza"	Tempo massimo: 2 ore computata dalla notifica con telefono cellulare, invio fax o e-mail.	150 euro per ogni ora di ritardo oltre le due ore - non riconoscimento della maggiorazione 15% (P.to 6.9)
Manutenzione programmata	Trattasi delle tempistiche indicate nell'allegato 2)	20 euro per ogni giorno di ritardo

12.2 - Saranno inoltre applicate le seguenti penalità:

- In caso di mancata assistenza all'Ente verificatore durante le visite periodiche sarà applicata una penale di **€ 500** (euro cinquecento) per ogni impianto.
- Se in occasione della verifica periodica l'Ente verificatore emettesse un verbale con esito negativo e divieto all'uso dell'impianto, verrà applicata alla Ditta Appaltatrice una penale di **€ 100** (euro cento) per ogni giorno di divieto all'uso, fino all'ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento, oltre al pagamento di quanto altro prescritto nel presente Capitolato.
- Qualora su un impianto si verificasse un numero di guasti da comportare il fermo macchina per più di sei volte nel corso di ogni bimestre, ferme restando le altre penalità, la Ditta Appaltatrice sarà passibile di una penalità di **€ 50** (euro cinquanta) per ogni blocco verificatosi.
- Nel caso in cui vengano riscontrate mancanze o inesattezze nella compilazione e conservazione del registro di manutenzione verrà applicata una penale a carico della Ditta Appaltatrice di **€ 50** (euro cinquanta), e di **€ 200** (euro duecento) per il libretto di impianto. Resta, inoltre, ferma la facoltà della Stazione appaltante di agire e procedere nei confronti della Ditta Appaltatrice per il risarcimento dei maggiori danni derivanti dagli inadempimenti di cui sopra.

12.3 - Qualora il ritardo nell'adempimento comporti una penale superiore al 10% del rispettivo intervento ordinario o nel caso di penali su più lavori la somma complessiva sia superiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la risoluzione del Contratto secondo le modalità previste dal Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016.

ART. 13 – CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE – REGISTRO E PIANO DELLE SOSTITUZIONI

13.1 - La documentazione tecnica ed amministrativa relativa a tutti gli impianti oggetto del Contratto di manutenzione è conservata presso la Stazione Appaltante, salvo per le parti da conservare presso gli impianti.

13.2 - È a carico della Ditta Appaltatrice verificare, alla consegna degli impianti e successivamente all'inizio di ogni anno, la presenza e la completezza della documentazione necessaria a norma di legge da conservare presso l'impianto con particolare riferimento al libretto di impianto di cui all'art. 16 del D.P.R. 162/99. Nei casi dove risulti mancante, la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere, a sua cura e spese, all'integrazione di tutto quanto indispensabile, manuali e schemi tecnici di qualsiasi tipologia inclusi, realizzati in proprio o richiesti in duplicato alla casa costruttrice o agli Enti preposti. Tutta la documentazione raccolta dovrà essere conservata in apposita ed idonea custodia. La Ditta Appaltatrice dovrà aver cura dell'aggiornamento costante e della corretta tenuta del libretto di impianto ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 162/99, oltre che degli schemi tecnici e disegni relativi ai macchinari.

13.3 - Copia del libretto aggiornato dovrà essere consegnata ogni anno alla Stazione Appaltante, dove verrà conservata unitamente alla restante documentazione degli impianti che non vada tenuta presso gli impianti stessi.

13.4 - La Ditta Appaltatrice deve verificare inoltre che all'interno delle cabine degli impianti elevatori siano esposte le targhe di cui al comma 3 dell'art. 16 del D.P.R. 162/99 con le indicazioni previste. Qualora le targhe non siano presenti o abbiano indicazioni incomplete, inesatte o difformi da quanto previsto dalla norma, la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere, entro il mese successivo alla verifica, alla fornitura e installazione di nuove targhe complete dei dati aggiornati, completi e corretti. Dovrà comunque sempre essere esposto il numero telefonico di pronto intervento, unitamente al nominativo della Ditta Appaltatrice.

13.5 - La Ditta Appaltatrice avrà inoltre l'obbligo di redigere a sua cura e spese un **registro di manutenzione**, distinto per ogni impianto elevatore, sul quale dovranno essere annotati in dettaglio tutti gli interventi e i controlli periodici effettuati su di esso, i guasti e le interruzioni con le indicazioni delle rispettive cause, ed ogni altra osservazione, rilievo o notizia interessante lo stato di manutenzione e di efficienza degli impianti. Il registro dovrà essere costantemente aggiornato ad ogni intervento o sopralluogo effettuato all'impianto. E' accettato anche un registro costituito dall'insieme dei singoli rapporti di visita e di controllo, come descritti nel presente Capitolato. Tale registro dovrà essere conservato nel locale macchina dell'impianto; per i servoscala o per gli impianti non dotati di locale macchina, esso sarà conservato dal "referente dell'immobile" in luogo concordato con quest'ultimo.

13.6 - Inoltre la Ditta Appaltatrice dovrà inoltrare alla Stazione Appaltante, entro i primi 3 mesi del servizio, il piano degli interventi obbligatori per legge di sostituzione programmata degli apparati di funzionamento.

ART. 14- ORARIO DI SERVIZIO

14.1 - Le prestazioni si svolgeranno di norma entro il normale orario di servizio ed apertura degli uffici (7.30 - 17.00) dei giorni feriali escluso il sabato.

14.2 - Qualora, per obiettive e documentate esigenze di sicurezza o di produttività, fosse necessario eseguire alcuni lavori fuori del detto orario, l'assuntore dovrà

adeguarsi alle disposizioni in tal senso impartite. In tal caso non potranno essere riconosciuti particolari compensi e maggiorazioni di sorta.

ART. 15 - SICUREZZA

15.1 - L'appalto dovrà essere gestito nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro. In particolare si fa riferimento al D.Lgs 81/2008.

15.2 - Si allega alla documentazione di appalto uno schema di DUVRI che dovrà essere implementato con i datori di lavoro delle varie strutture interessate con la collaborazione dei vari RSPP. Nei casi e per gli interventi per cui risulti necessario dovrà essere predisposto un adeguato PSC ed effettuata la notifica preliminare al competente ufficio USL.

15.3 - Il committente, in conformità all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, fornirà all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate alla propria attività.

15.4 - Metterà pertanto a disposizione dell'appaltatore le norme interne vigenti nei luoghi in cui si esplica il servizio, e lo informerà anche di eventuali variazioni di rischio che dovessero insorgere durante lo svolgimento dei lavori. Metterà a conoscenza dell'appaltatore del contenuto del DVR (documento valutazione dei Rischi) e del piano di emergenza.

15.5 - Deve, in particolare, essere evidenziato il significato delle varie segnalazioni acustiche e visive, ove esistano, e sulle situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi negli ambienti, indipendentemente dalle attività manutentive (Piano di emergenza previsto dal DM 10.03.98).

15.6 - Si impegna inoltre a cooperare con l'appaltatore all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui lavori relativi all'appalto e a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

15.7 - In definitiva il committente provvederà al coordinamento degli interventi e delle misure di protezione in relazione alla presenza nei luoghi in cui si svolgono i lavori oggetto dell'appalto, di personale dipendente dal conduttore dell'immobile, di pubblico o ospiti occasionali, di personale dipendente dall'assuntore, di personale dipendente da altre eventuali ditte che operino in contemporaneità e di lavoratori autonomi.

15.8 - Se ricorrono le circostanze fornirà anche il piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

15.9 - L'appaltatore, da parte sua, dovrà:

- redigere il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008, relativo all'attività specifica ed ai luoghi in cui si svolge l'attività;

- provvedere al coordinamento ed alla integrazione dei piani di sicurezza di eventuali sub-appaltatori, che comunque deve informare sui rischi complessivi emergenti dal piano di coordinamento;

- redigere un suo piano di sicurezza qualora nel corso dell'appalto ne ricorressero i presupposti in relazione agli eventuali obblighi che scaturiscono dal D.Lgs. 81/2008;
- eventualmente integrare o concordare modifiche e rendere comunque operativo, in relazione alla propria autonomia organizzativa del cantiere, il piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs.81/2008, qualora necessario e fornito dal committente;

- Il piano di sicurezza deve definire almeno i seguenti argomenti:

- compiti e responsabilità delle figure presenti in cantiere;
- organizzazione e conduzione del cantiere;
- modalità operative per la prevenzione di incidenti e/o infortuni;
- piani di controllo nelle aree di lavoro, degli utensili ed attrezzi di lavoro, delle macchine di cantiere e dei mezzi di sollevamento;
- iniziative specifiche (connesse con la sicurezza) da adottare con riferimento ai lavori oggetto dell'appalto (istruzioni scritte, comunicazioni etc.);
- analisi dei rischi e degli incidenti;
- misure e disposizioni per la protezione delle installazioni provvisorie;
- limiti di mobilità del personale verso aree considerate a rischio.

15.10 - L'appaltatore deve inoltre garantire l'idoneità professionale del personale impiegato nei lavori con l'attuazione di un piano di controllo della qualificazione e formazione avvenute. Detto piano deve prevedere:

- controllo della preparazione professionale e di sicurezza degli operatori e verifica delle capacità psicofisiche per far fronte alle necessità operative;
- verifica ed eventuali azioni integrative;
- calendario e piano delle riunioni e degli incontri con gli operatori;
- eventuali corsi di aggiornamento;
- illustrazione delle norme di sicurezza ed igiene ambientale.

15.11 - L'appaltatore è comunque responsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza previste per l'attività oggetto dell'appalto desumibili dal piano di sicurezza e coordinamento.

15.12 - L'appaltatore è inoltre responsabile della informazione e formazione del proprio personale che opera al fine di garantire la sua sicurezza e quella degli altri che operano nello stesso ambiente.

15.13 - L'appaltatore dovrà nominare l'esperto dei problemi di sicurezza, ed i preposti alle varie attività.

15.14 - L'appaltatore deve inoltre:

- utilizzare personale munito di certificato di abilitazione secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 162/99 e s.m.i.;
- utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione dei lavori;
- fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro e quelle previste nel piano di sicurezza da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
- predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;
- mettere in atto i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

15.15 - I piani di sicurezza, redatti come sopra e coordinati a cura del committente devono essere allegati e conservati agli atti.

15.16 - Le attrezzature ed i mezzi d'opera da impiegare per l'esecuzione dei lavori devono essere rispondenti alle norme di legge e nelle migliori condizioni di stato e d'uso nonché essere adeguati per numero e caratteristiche all'importanza del lavoro.

15.17 - Qualora il committente conceda in uso all'appaltatore particolari attrezzature per l'esecuzione dei lavori commessi, detta circostanza dovrà risultare dal verbale di consegna dei lavori o da apposito verbale di constatazione (che può essere contestuale ai singoli ordini di lavoro) nei quali deve risultare l'accertamento e l'accettazione dello stato di efficienza e rispondenza delle stesse attrezzature alle norme antinfortunistiche.

15.18 - Nel caso di presenza contemporanea di più appaltatori nelle zone di lavoro è compito del committente, mediante il responsabile del coordinamento, gestire le situazioni di utilizzo promiscuo di attrezzature, promovendo la formalizzazione di verbali di constatazione.

15.19 - Allegato al presente capitolato vi è il DUVRI redatto sulla base delle attività proprie dell'INPS e di quelle che si presume siano tipiche del contratto di manutenzione oggetto del presente capitolato.

15.20 - Ad insindacabile giudizio del DL potrà essere necessario, sulla base del particolare tipo di lavoro, la redazione del PSC in fase di progettazione/esecuzione e la notifica preliminare al competente ufficio USL.

15.21 - L'Appaltatore dovrà comunque assicurare la presenza e assistenza del proprio personale alle verifiche periodiche o straordinarie conferite a norma di Legge o per scelta dell'INPS a Organismi accreditati, per il tempo e le operazioni ritenute necessarie da questi ultimi.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

16.1 - L'appaltatore è responsabile della continua e perfetta efficienza e funzionalità delle classi di unità tecnologiche e/o degli impianti affidatigli in manutenzione con particolare riferimento alle implicazioni nei riguardi della sicurezza per le persone o cose.

16.2 - Esso è pertanto penalmente e civilmente responsabile per quanto possa accadere per cattiva o mancata manutenzione, cattiva esecuzione dei lavori, esercizio non corretto degli impianti affidatigli in manutenzione.

16.3 - La suddetta responsabilità si intende estesa anche ad eventuali maggiori consumi di energia a seguito di trascurata o mancata manutenzione.

16.4 - L'appaltatore è inoltre responsabile della tempestiva segnalazione al direttore dei lavori, della necessità di eseguire riparazioni o sostituzioni di componenti che non siano compresi nel contratto di manutenzione, ed è tenuto alla adozione, di propria iniziativa, con assoluta tempestività, di tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, compresa la sospensione totale o parziale dell'esercizio, qualora si rivelasse un pericolo in atto.

16.5 - L'appaltatore è infine responsabile della segnalazione al committente della necessità di adeguare gli impianti ed i subsistemi tecnologici in manutenzione a criteri di sicurezza a seguito della adozione di nuove norme.

ART. 17 - DANNI ALLE OPERE ED AI MATERIALI

17.1 - Il committente declina ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai materiali depositati in cantiere dall'appaltatore e per quelli messi in opera fino al momento della constatazione dell'avvenuta ultimazione.

17.2 - L'appaltatore è invece responsabile per ogni danno che possa essere stato arrecato al committente o a terzi, compresi i dipendenti del committente stesso, da proprie maestranze.

17.3 - Qualsiasi danno arrecato nel corso dell'appalto agli impianti, apparecchi accessori e locali del committente o di terzi sarà addebitato all'appaltatore ed il relativo importo trattenuto sul residuo del suo avere o con salvezza di ogni ulteriore azione per il completo risarcimento laddove le suddette trattenute non risultassero sufficienti.

ART. 18 - ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTATORE

18.1- L'assuntore deve eseguire i lavori sotto la propria ed esclusiva responsabilità assumendone tutte le conseguenze nei confronti del committente e dei terzi. Deve inoltre provvedere a propria cura e spese alla direzione tecnica dei lavori nominando un tecnico avente le competenze specifiche per espletare le mansioni affidategli e determinati requisiti, qualora richiesti dalla legge.

18.2 - Nomina inoltre il proprio rappresentante, i capi cantiere ed i preposti, nonché l'esperto di problemi di sicurezza ed igiene ambientale (qualora necessario).

ART. 19 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

19.1 - Il personale impiegato dalla Ditta Appaltatrice per l'esecuzione del servizio dovrà essere addestrato e aggiornato, in possesso del patentino di abilitazione ai sensi delle normative vigenti e di ogni altro requisito necessario per legge (normativa ascensori e/o impiantistica). Dovrà inoltre essere in regola con le norme previste dalla legge e dai vigenti contratti nazionali di lavoro interessanti la categoria. Pertanto resta inteso che la Stazione appaltante è sollevata da qualsiasi responsabilità in merito.

19.2 - La Ditta Appaltatrice è obbligata ad osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla conduzione del servizio. Dovrà provvedere a far mantenere al proprio personale un contegno improntato alla massima correttezza e disciplina durante l'espletamento del servizio.

19.3 - La Ditta Appaltatrice, all'atto della firma del Contratto e comunque prima dell'inizio del servizio dovrà comunicare, con nota scritta, elenco nominativo degli operai e/o tecnici della ditta che saranno adibiti all'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, indicando per ciascun operaio e/o tecnico le complete generalità, la qualifica e la posizione assicurativa all'interno dell'azienda. In caso di variazioni (licenziamento e/o nuove assunzioni), esse dovranno essere comunicate tempestivamente, fornendo il nuovo elenco completo ed aggiornato in sostituzione di quello precedente.

19.4 - La Ditta Appaltatrice dovrà munire, a sua cura e spese, tutto il personale addetto al servizio di apposito cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità e numero di matricola del lavoratore e il nominativo della ditta. Tutto il personale operante dovrà indossare durante l'espletamento delle sue funzioni idoneo abbigliamento da lavoro; la Ditta Appaltatrice, inoltre, dovrà mettere a disposizione, in ottemperanza al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., tutti i dispositivi individuali di sicurezza che dovessero rendersi necessari, anche a giudizio della Stazione appaltante. Quest'ultima avrà il diritto di ottenere l'allontanamento di qualunque addetto ai lavori senza l'obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze, nel caso tutto quanto sopra non fosse osservato.

19.5 - Il personale che l'appaltatore intende impiegare per l'esecuzione dei lavori ed in genere per l'espletamento del servizio, deve essere adeguato per numero e qualifica all'importanza del compito.

19.6 - Poiché il servizio si esplica in ambienti normalmente eserciti il personale impiegato deve essere di pieno gradimento del committente: l'appaltatore pertanto si impegna a sostituire quelle maestranze e quei tecnici che il committente ritenesse inadeguati sotto il profilo professionale e dei comportamenti.

ART. 20 - CERTIFICAZIONE DEI LAVORI SUGLI IMPIANTI – GARANZIE

20.1 - A seguito di lavorazioni sugli impianti di cui alla Legge 37/2008 diversi dall'ordinaria manutenzione l'assuntore dovrà rilasciare la Dichiarazione di conformità prevista dalla Legge.

20.2 - Inoltre l'appaltatore dovrà provvedere ad apportare, di volta in volta, gli eventuali aggiornamenti degli elaborati grafici (se richiesti) e sugli schemi di impianto.

20.3 - I materiali sostituiti nelle operazioni di manutenzione, nonché eventuali nuove apparecchiature fornite, se non diversamente disposto da norme di legge in materia

sono garantiti per 24 mesi dalla data di accettazione (autorizzazione ad emettere fattura). Nel caso essi risultassero difettosi e non conformi alle norme vigenti al momento dell'installazione, o manifestassero guasti e imperfezioni a causa della non buona qualità dei materiali (se forniti dalla ditta stessa) o per difetto di montaggio, entro il termine prefissato, la Ditta Appaltatrice avrà l'obbligo di provvedere, a sue cura e spese, alla loro rimozione e sostituzione o riparazione.

ART. 21 - RISERVE DA PARTE DELL'APPALTATORE

21.1 - Nel caso che l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori siano difformi dai patti contrattuali o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori e degli interventi siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato così da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dare corso alla disposizione impartita.

21.2- Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre il committente a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste di maggiori compensi successive alla esecuzione di lavori e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

ART. 22 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

22.1 - Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 18 della legge 19/3/1990, n. 55, e del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

22.2 - I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

22.3 - In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Direzione Lavori o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, l'Appaltante medesimo ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato del lavoro.

ART. 23 - OSSERVANZA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA NEL CORSO DEI LAVORI

23.1 - Ove successivamente alla aggiudicazione o durante l'esecuzione dei lavori dovesse verificarsi una situazione di non correntezza contributiva, nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi (INPS - INAIL - CASSA EDILE), il pagamento delle rate

di acconto, o della rata di saldo, nonché dello svincolo di ritenute a qualsiasi titolo operate, sono subordinate alla regolarizzazione del debito contributivo.

23.2 - In caso di mancata regolarizzazione nei confronti dell'INPS, l'Istituto appaltante potrà esercitare il diritto di trattenere sulle somme dovute, gli importi corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori definitivamente accertati.

23.3 - In caso di mancata regolarizzazione nei confronti dell'INAIL e della CASSA EDILE, il pagamento resterà sospeso fino alla regolarizzazione nei confronti dei suddetti Enti.

ART. 24 – OSSERVANZA DEL CONTRATTO E DEGLI ALTRI DOCUMENTI AD ESSO RIFERIBILI – CONTROLLI

24.1 - Per quanto non definito nel presente capitolato si rinvia allo schema di contratto, facente parte della documentazione di gara e che, una volta firmato, definirà le pattuizioni contrattuali nonché alla lettera di invito ed all'offerta presentata.

24.2 - Durante il corso dell'appalto la Stazione appaltante si riserva le più ampia facoltà di controllo sulla modalità di esecuzione dei lavori, nonché della corretta manutenzione degli impianti ed esecuzione degli interventi, e di tutti gli altri adempimenti previsti nel presente Capitolato Speciale, attraverso proprio personale o terzi allo scopo delegati. Tali controlli non liberano la Ditta Appaltatrice dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal Contratto, e non possono essere invocati come causa di interferenza nel compimento del servizio.

ART. 25 – ANAGRAFICA IMPIANTI

Sarà onere dell'aggiudicatario verificare l'anagrafica impianti di cui all'allegato 1 e tenere la stessa aggiornata con tutte le variazioni che intercorreranno nel corso del periodo di validità del contratto.

ART. 26 – RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

L'appaltatore dovrà attenersi a quanto prescritto nei criteri ambientali minimi di cui ai punti 2.7.2 (Clausola sociale) e 2.7.3 (Garanzie) del D.M. 11 Ottobre 2017.

ART. 27 – ASSICURAZIONI E GARANZIE

27.1 Ai sensi dell'art. 93 del Codice per partecipare alla procedura di gara l'operatore economico dovrà fornire adeguata garanzia provvisoria di importo pari al 2% (due per

cento) del prezzo a base di gara corrispondente quindi a € 2.648,90 salvo eventuali riduzioni previste dalla norma.

27.2 L'aggiudicatario dell'appalto dovrà inoltre fornire una garanzia definitiva ai sensi, con le modalità e gli importi indicati dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici in relazione al ribasso effettuato e alle specifiche certificazioni possedute. Tale garanzia sarà svincolata automaticamente e progressivamente con lo svolgersi del contratto, come indicato nello schema di contratto e nel Codice, fino al massimo di 20% che sarà svincolato al saldo finale.

27.3 L'erogazione dell'anticipazione del 20 % di cui all'art. 35 comma 18 del Codice potrà essere inizialmente richiesta esclusivamente sull'importo ribassato dell'intero servizio di M.O.P., non essendo ancora definiti e effettivamente affidati i lavori in regime di accordo quadro di M.O.C.. Essa è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, comprensivo dell'importo dell'IVA, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del servizio in appalto. L'anticipazione sui lavori di adeguamento e riparazione a misura di M.O.C. potrà essere richiesta solo successivamente alla stipula di ciascun contratto applicativo e in ragione del suo specifico importo. Anche per l'erogazione di tale anticipazione sarà necessario fornire la garanzia sopra citata.

27.4 Al termine del contratto il RUP, entro sei mesi dall'ultimazione del servizio e dall'ultimazione dell'ultimo Contratto applicativo, effettua una verifica contabile relativa a tutti i servizi e lavori svolti e ai relativi pagamenti effettuati e redige un "Certificato di verifica conclusiva" in contraddittorio con l'appaltatore per lo svincolo della garanzia definitiva e per il saldo delle eventuali spettanze rimanenti, previa presentazione di garanzia fidejussoria per l'erogazione della rata di saldo ai sensi dell'art. 103 comma 6 del d.lgs. 50/2016.

27.5 Per lo svolgimento dei lavori in appalto l'aggiudicatario dovrà prestare una polizza assicurativa di responsabilità civile R.C.T. specifica per il contratto in oggetto che tenga indenne la stazione appaltante per gli eventuali danni causati a terzi per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00 e che abbia durata pari a tutto il periodo contrattuale.

27.6 Per ciascun ordinativo/contratto applicativo di M.O.C. importo superiore a € 10.000,00 relativo ad un unico intervento è facoltà della Stazione appaltante pretendere dall'appaltatore all'atto della stipula e prima dell'esecuzione dei lavori, senza che gli siano riconosciuti compensi aggiuntivi, anche l'accensione di una apposita polizza assicurativa di cui all'articolo 103 comma 7, del Codice per danni di esecuzione (CAR) di importo almeno pari a quello dei lavori oggetto della polizza maggiorati degli oneri fiscali.

ART. 28 – ALLEGATI AL CAPITOLATO

Costituiscono allegati al presente Capitolato Speciale di Appalto i seguenti allegati:

Allegato 1: anagrafica impianti;

Allegato 2: Scheda conduzione e manutenzione programmata;

Allegato 3: modello richiesta intervento xls;

Allegato 4: modello preventivo.xls;